

FILCAMS - CGIL

FISASCAT - CISL

UILTUCS - UIL

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER I DIPENDENTI
DA ISTITUTI DI VIGILANZA DI
BOLOGNA E PROVINCIA

BOLOGNA, 5 FEB. 1989



Il giorno 3 FEB. 1989 presso l'U.P.L.M.O. di BOLOGNA

tra

gli Istituti di Vigilanza:

"DUE TORRI" e SICUREZZA BOLOGNESE
rappresentati dal Sig. Renzo Righi, assistito dal Dr. Renato Ciccotti

L'ELMETTO
rappresentato dal Dr. Carlo Alberto Mattioli e dal Dr. Angelo Vernocchi

LA PATRIA
rappresentato dal Sig. Filippini Alfredo

COOP SICUREZZA
rappresentato dal Sig. Giuseppe Simonazzi

assistiti dall'Avv. Gianpiero Basile da ~~rappresentanza dell'U.P.L.M.O.~~
~~Assessorato Nazionale della Vigilanza~~



e

la FILCAMS-CGIL rappresentata dal Sig. Silvano Conti

la FISASCAT-CISL rappresentata dal Dr. Renzo Cristiani

la UILTUOS-UIL rappresentata dal Sig. Egidio Vitali

con la partecipazione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali,
è stato stipulato, visti gli articoli 74-75-76 del C.C.N.L.
14.7.87, il seguente contratto integrativo provinciale valevole
per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata di Bologna e
provincia.

Decorrenza 1.7.88 - Scadenza 30.6.90

[Handwritten signatures and initials]



Art. 1: DIRITTI DI INFORMAZIONE

Gli Istituti forniranno annualmente di norma entro il primo semestre al c.d.a. ed alle OO.SS. territoriali, su richiesta delle stesse, informazioni riferite al settore con particolare riferimento a:

- a) aspetti generali di ordine strutturale e istituzionale;
- b) prospettive di sviluppo nel territorio;
- c) situazione occupazionale;
- d) organici;
- e) problematiche inerenti al rilascio dei nulla-osta e dei decreti di g.p.g.

Art. 2: FORMAZIONE PROFESSIONALE

Annualmente verranno definiti tra le parti modalità e programmi per i corsi di formazione professionale, tenuto anche conto di quanto prescritto in materia dall'Autorità di P.S..

Art. 3: ESERCITAZIONI DI TIRO

Gli Istituti rimborseranno a ciascuna guardia il costo di 50 colpi all'anno esplosi nelle esercitazioni di tiro con l'arma in dotazione o con quella ammessa dai poligoni di tiro, previa presentazione della relativa documentazione giustificativa.

La disciplina introdotta con la presente norma abroga e sostituisce i trattamenti per lo stesso titolo in atto aziendali.

Art. 4: ORARIO DI LAVORO

In relazione a quanto previsto dall'art. 10 del C.C.N.L., verranno attuati in via sperimentale abbinamenti fino ad un massimo di 10 permessi ex artt. 10 e 19 del C.C.N.L.,

nell'arco dell'anno, con esclusione dei mesi di luglio, agosto e dicembre, fatte salve le esonerazioni di migliore favore già assicurate in detto -
Le parti si incontreranno entro il 31/12/1989 per le opportune verifiche.

[Handwritten signatures and initials]

Art. 5: FERIE

Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun dipendente comunicherà alla direzione aziendale il periodo di ferie di proprio gradimento. Sulla base delle richieste pervenute sarà predisposto un calendario ferie, che sia compatibile con le esigenze di servizio, e tenda ad un'equa distribuzione dei periodi favoriti.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Gli Istituti ribadiscono la ferma volontà di realizzare le necessarie condizioni perché tutto il personale possa fruire in maniera adeguata delle ferie. All'uopo, si impegnano ad adottare le opportune determinazioni, ivi compresi eventuali ampliamenti degli organici da effettuarsi in tempi brevi, compatibili con le necessarie procedure per le concessioni delle previste autorizzazioni amministrative.

Art. 6: ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO ARMA

Per i dipendenti del ruolo tecnico operativo assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo, gli Istituti si impegnano ad erogare a chi ne faccia richiesta a titolo di anticipazione una somma di importo non superiore alle £. 300.000, per l'acquisto dell'arma.

La suddetta somma sarà restituita mediante trattenute mensili di uguale importo entro 24 mesi o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, in un'unica soluzione. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto aziendali.

Art. 7: TESTIMONIANZE

Le ore impiegate a rendere testimonianze in procedimenti giudiziari, per fatti attinenti al servizio, saranno retribuite con la normale retribuzione di cui all'art. 41 del C.C.N.L..

Art. 8: ASSICURAZIONI

I massimali di cui all'art. 34 del C.C.N.L., verranno elevati, con decorrenza 1.03.89,

[Handwritten signatures and initials]



nelle seguenti misure:

- 70 milioni per il caso di morte
- 100 milioni per il caso di inabilità permanente assoluta.



Art. 9: INDENNITA' SPECIALI

Indennità speciale per lavoro notturno dovuta per ogni giornata di effettiva presenza ai lavoratori del ruolo tecnico-operativo che svolgono servizio notturno, a titolo di maggiorazione forfettaria per il disagio connesso con il servizio stesso, attualmente di £. 3.500, viene elevata a £. 4.700 da raggiungersi con le seguenti gradualità:

- £. 300 dal 1.07.88
- £. 400 dal 1.11.89
- £. 500 dal 1.04.90

Indennità speciale per lavoro diurno da corrispondere per ogni giornata di effettiva presenza, ai lavoratori del ruolo tecnico-operativo che svolgono servizio diurno per il rischio connesso con il servizio stesso, attualmente di £. 3.500, viene elevata a £. 4.700 da raggiungersi con le seguenti gradualità:

- £. 300 dal 1.07.88
- £. 400 dal 1.11.89
- £. 500 dal 1.04.90

L'indennità di presenza prevista dall'art. 76 del C.C.N.L. per il personale del ruolo amministrativo è aumentata di £ 800 giornaliere da raggiungersi con le seguenti gradualità: £. 300 dal 1.7.88

Art. 10: INDENNITA' DI MENSA

£. 500 dal 1.11.89

L'indennità integrativa aziendale in atto di £. 1.000 per ogni giornata di effettiva presenza prevista dall'art. 3 del C.I.P. del 16.04.80 di Bologna viene trasformata in indennità di mensa.


Tale indennità utile ai soli fini del computo della 13° mensilità e del T.F.R., competerà per ogni giornata di effettiva presenza al personale del ruolo tecnico-operativo e sarà elevata nella complessiva misura di £. 1.900, da raggiungersi con le seguenti gradualità:

- £. 1.200 dal 1.07.88
- £. 1.600 dal 1.11.89

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- £. 1.900 dal 1.04.90

DICHIARAZIONE A VERBALE



Le parti si danno atto che l'indennità di cui al presente articolo assorbe la concorrenza trattamenti aziendali corrisposti a tale titolo.

Art. 11: III° ELEMENTO

Il terzo elemento provinciale viene definito in £. 66.500 per tutti gli Istituti, con le gradualità di seguito indicate:

con decorrenza 1.02.89

- £. 54.000 "La Patria"
- £. 48.500 "La Sicurezza Bolognese"
- £. 48.500 "Due Torri"
- £. 66.500 "Coop Sicurezza"
- £. 66.500 "Elmetto"

con decorrenza 1.07.90:

- £. 66.500 per tutti gli Istituti.


A far tempo dal 1.02.89 "Coop Sicurezza" ed "Elmetto" erogheranno a tutti i dipendenti del ruolo tecnico-operativo in forza alla data di stipula del presente accordo, un assegno mensile "ad personam" rispettivamente di £. 15.849 e di £. 12.081 per tredici mensilità.

Il trattamento di cui al presente articolo assorbe e sostituisce i trattamenti aziendali in essere di seguito elencati:

- premio Istituto.
- III° elemento
- III° elemento suppletivo (Elmetto)
- elemento provinciale (Coop. Sicurezza)
- mensa Coop Sicurezza (per residue £. 500 non assorbite dall'ind. di cui all'art. 7 del presente accordo)
- ind. disagio per le zone della provincia (La Patria)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the left and several initials in the center and right.

ALLEGATO 1



L'Istituto "La Patria" manterrà le indennità trasporto valori in atto, che per tanto non dovranno intendersi assorbite dal III° elemento come determinato nell'art. 11 del presente accordo. Tali indennità dovranno ritenersi dovute "ad personam" (per il numero delle ore effettivamente lavorate fino al raggiungimento massimo di ore 173) per il personale interessato ed attualmente in forza presso l'Istituto e quindi non competeranno agli assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo.

ALLEGATO 2

Per i dipendenti della "Cooperativa Sicurezza", filiale di Bologna, ferma restando l'applicazione delle disciplina prevista dal C.C.N.L. in materia di scatti di anzianità, verrà per tutto il resto applicato esclusivamente il C.I.P. di Bologna, fatte salve le condizioni di miglior favore per i dipendenti in forza alla data della stipulazione del presente accordo.



[Handwritten signatures and initials on the left side of the page]

[Handwritten signatures and names on the right side of the page, including: FIGASCAT CISC, Pavesi Cristiana, FILCAMS CAIL, Pozzi, VILTUCS - VIL, Reulo Cancelli, FILCAMS CAIL, Pavesi Antonio, FIGASCAT CISC, Montanari Ugo, VILTUCS, Antonini Assunta, CAIL, Pavesi, Pavesi, Pavesi]